

Codice A1702A

D.D. 17 gennaio 2018, n. 59

**Azienda agri-turistico-venatoria “Maglione” (TO). Rinnovo della concessione e zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 25 del 06.02.2003 con la quale è stata istituita l’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Maglione” di ettari 279.00, ubicata nel Comune di Maglione e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore del Sig. Mario RESTELLI, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 19.02.2003 con la quale è stata istituita una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria “Maglione” su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 42.00, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 13.01.2009, con la quale:

- si prende atto della sostituzione del direttore-concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Maglione”, Sig. Umberto PASTERIS in sostituzione del Sig. Mario RESTELLI ;
- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata “Maglione” di ettari 279.00, ubicata nel Comune di Maglione e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore del Sig. Umberto PASTERIS , fino al 31.01.2018;
- è stata rinnovata la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 42.00, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 24.03.2009, con la quale si prende atto della sostituzione del direttore-concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Maglione”, Sig.ra Pieralda GENTA in sostituzione del Sig. Umberto PASTERIS, dimissionario ;

vista l’istanza pervenuta in data 24.10.2017 e registrata al n. 38501/A1702A di protocollo, con la quale la Sig.ra Pieralda GENTA in qualità di Direttore e Concessionario della “Azienda agri-turistico-venatoria “Maglione” richiede il rinnovo della concessione dell’azienda stessa e della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.01.2027;

preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario:

- rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" di ettari 279.00, ubicata nel Comune di Maglione e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore della sig.ra Pieralda GENTA, fino al 31.01.2027;
- rinnovando, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale per una superficie complessiva di ettari 42.00, fino al 31.01.2027;

vista la D.G.R. n. 29 del 29.12.2016, n. 41- 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" di ettari 279.00, ubicata nel Comune di Maglione e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore della sig.ra Pieralda GENTA, fino al 31.01.2027;
- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale per una superficie complessiva di ettari 42.00, fino al 31.01.2027.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 68 del 11.04.2002 e nella determinazione dirigenziale n. 309 del 04.12.2003.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dott. Paolo BALOCCO -